

2. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, ufficio, ecc.)
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione o in mancanza viene stabilito nella misura di un'unità.
4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, la parte variabile legata al numero di occupanti è calcolata nel numero di un occupante ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1 occupante ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al 1 occupante ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), e per quelle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo il numero degli occupanti è pari al 1 ogni 50 metri quadrati approssimato al limite inferiore.
7. Per le utenze domestiche ubicate nella zona in cui si effettua la raccolta, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.
8. Alle attività di agriturismo, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie che praticano il compostaggio dei rifiuti, viene applicata la riduzione del 30% solo sulla quota variabile della tariffa del tributo.

Art. 33

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

Art. 34

Riduzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 147/2013 la tariffa è ridotta sia nella parte fissa sia nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione 10%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 gg. nell'anno solare: riduzione 10%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 10%;

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, a tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale sia che effettuano, sia che non effettuano somministrazioni di alimenti e bevande: riduzione dell' 50%;

La copertura degli oneri derivanti dalle riduzioni accordate è a carico del piano finanziario.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 35

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 36

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 37

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.